

Causa C-260/89

Elliniki Radiophonia Tileorasi AE
contro
Dimotiki Etairia Piroforissis e Sotirios Kouvelas

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles
Protodikeío (Tribunale di primo grado) di Salonicco]

« Diritti esclusivi in materia di radiodiffusione e di televisione —
Libera circolazione delle merci — Libera prestazione dei servizi —
Norme di concorrenza — Libertà di espressione »

Relazione d'udienza	2927
Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz presentate il 23 gennaio 1991	2939
Sentenza della Corte 18 giugno 1991	2951

Massime della sentenza

- 1. Concorrenza — Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi — Monopolio della televisione — Compatibilità con il diritto comunitario — Condizioni (Trattato CEE, art. 90)*
- 2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Attribuzione di un monopolio della televisione cui si accompagnano diritti esclusivi su taluni materiali e prodotti — Ammissibilità — Condizioni (Trattato CEE, art. 30 e seguenti)*
- 3. Libera prestazione dei servizi — Monopolio della televisione — Discriminazione in base alla provenienza delle emissioni — Inammissibilità — Giustificazione — Condizioni (Trattato CEE, artt. 56, 59 e 66)*

4. *Concorrenza — Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi — Monopolio della televisione — Abuso di posizione dominante — Inammissibilità — Giustificazione — Condizioni*
(Trattato CEE, artt. 86 e 90)
5. *Trattato CEE — Art. 2 — Non pertinenza ai fini della valutazione dell'ammissibilità di un monopolio della televisione*
(Trattato CEE, art. 2)
6. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica — Ammissibilità subordinata al rispetto dei diritti fondamentali*
(Trattato CEE, artt. 56 e 66)

1. Il diritto comunitario non osta all'attribuzione di un monopolio della televisione per considerazioni d'interesse pubblico, di carattere extraeconomico. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l'esercizio di un siffatto monopolio non debbono ledere le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, come pure le norme di concorrenza.

2. Gli articoli del Trattato sulla libera circolazione delle merci non ostano alla concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi nel settore delle emissioni di messaggi televisivi e all'attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione, purché non ne consegua una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi.

3. L'art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che crei un monopolio di diritti esclusivi di diffusione di emissioni proprie e di ritrasmissione di emissioni provenienti da altri Stati membri, qualora

un siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni provenienti da altri Stati membri, a meno che detta normativa non sia giustificata da uno dei motivi indicati nell'art. 56, al quale l'art. 66 del Trattato fa rinvio. L'obiettivo di evitare perturbazioni dovute al ristretto numero di canali disponibili non può tuttavia costituire una siffatta giustificazione, qualora l'impresa considerata utilizzi solo un numero ristretto di canali disponibili.

4. L'art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive ad una sola impresa, qualora questi diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l'art. 86 con una politica di emissioni discriminatoria in favore dei propri programmi, salvo che l'applicazione dell'art. 86 osti all'adempimento della specifica missione ad essa affidata.

5. L'art. 2 del Trattato, il quale descrive la missione della Comunità economica

europea, non può fornire criteri per valutare la conformità di un monopolio nazionale della televisione con il diritto comunitario.

6. Quando uno Stato membro invoca il combinato disposto degli artt. 56 e 66 del Trattato per giustificare, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, una norma idonea a frapporre ostacolo all'esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce

dei principi generali del diritto, in particolare dei diritti fondamentali. In tal modo, la normativa nazionale considerata potrà fruire delle eccezioni previste dalle citate disposizioni solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. Trattandosi di una normativa in materia di televisione, questo implica che detta normativa sia valutata alla luce della libertà di espressione, sancita dall'art. 10 della convenzione europea per i diritti dell'uomo in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-260/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Il contesto normativo*

1. Secondo l'art. 15 della Costituzione ellenica del 1975, la radiofonia e la televisione sono soggette al controllo diretto dello Stato ed hanno come finalità la diffusione obiettiva ed equilibrata delle informazioni e delle notizie, come pure dei prodotti dell'intelletto e dell'arte; secondo lo stesso articolo occorre che sia sempre assicurato il livello qualitativo dei programmi conformemente alla loro funzione sociale e allo sviluppo culturale del paese.

2. Con legge n. 1730/1987 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica* n. 145 A del 18 agosto 1987, pag. 144) è stata costituita la società per azioni Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (in prosieguo: la « ERT »), azienda pubblica soggetta al controllo e alla tutela dello Stato.

L'ERT gestisce la televisione ellenica (ET1 e ET2), la radiodiffusione ellenica, l'Istituto dei mezzi audiovisivi come pure la società di produzione e di commercializzazione di emissioni e di programmi della radio e della televisione ERT.

* Lingua processuale: il greco.